

“LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA”

La Responsabilità del volontario di protezione civile

24/01/2022

Dr.ssa Giuditta Galli – Servizio Protezione Civile Comune di Bovisio Masciago



Chi è il Volontario?

La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia. Questo è quanto espresso dalla legge che si occupa in Italia di regolamentare il volontariato in generale.

- ❖ L'attività di volontariato è definita dal codice del terzo settore D.LGS 117/2017 del 30/07/2017 (ex Legge n° 266 del 11/8/1991 -legge quadro sul volontariato).

L'art. 17 recita:

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, **in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà**.

3. **L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.** Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. **La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente** di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



Chi e' il Volontario

L'organizzazione di volontariato è definita all'art. 2 e 3 del codice del terzo settore.

È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Quindi il **VOLONTARIO** è un soggetto che opera gratuitamente per una organizzazione di volontariato.



È un volontario che presta la propria opera in una organizzazione (gruppo comunale o associazione) alla quale è stato riconosciuto il ruolo di **“struttura operativa nazionale”**, parte integrante del sistema pubblico, alla stregua delle altre componenti istituzionali, attraverso l’iscrizione in appositi albi nazionali e regionali.

D.Lgs 1/2018 – Codice della Protezione Civile

Art. 32

1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.



QUALI SONO LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE ?

D.Lgs 1/2018 - Art. 2

Sono attività di PROTEZIONE CIVILE, ai sensi della normativa nazionale e regionale, quelle volte alla PREVISIONE e PREVENZIONE delle varie ipotesi di rischio, al SOCCORSO delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a SUPERARE L'EMERGENZA connessa agli eventi calamitosi.

- La **previsione** consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
- La **prevenzione** consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
- La **gestione dell'emergenza** consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.
- Il **superamento dell'emergenza** consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Responsabilità

Nello svolgimento delle proprie mansioni, il volontario di Protezione Civile è soggetto a responsabilità di ordine:

- ❖ **morale** (etico - riguarda la propria coscienza);
- ❖ **legale** (civile e penale);
- ❖ **disciplinare** (che consiste nella non violazione di norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti interni del Gruppo di appartenenza).

Responsabilità

❖ Cosa è la Responsabilità ?

.....non è altro che il poter essere chiamato a rispondere degli effetti delle proprie azioni.

SE SI TIENE UN COMPORTAMENTO CONTRARIO ALLA MORALE O A QUANTO PREVISTO DAI REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO LA PARTECIPAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SI RISPONDE DELLE PROPRIE AZIONI SULLA BASE DI CODICI ETICI E DISCIPLINARI.

SE SI TIENE UN COMPORTAMENTO CONTRARIO AD UN OBBLIGO GIURIDICO DI FARE O DI NON FARE, PREVISTO PER LEGGE, SI RISPONDE DELLE PROPRIE AZIONI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE.



Diritti e doveri del volontario di protezione civile

Al volontario in quanto tale sono riconosciuti **dei diritti e dei doveri**, alcuni dei quali derivanti direttamente dalla normativa nazionale e regionale, altri dalle le consuetudini concernenti le modalità di svolgimento delle attività di protezione civile in entrambi i predetti sistemi.

È importante precisare, però, che i diritti ed i doveri riconosciuti sia dal sistema nazionale che regionale riguardano solo i volontari facenti parte di organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale tenuto dal Dipartimento di Protezione Civile e quando sono in servizio, cioè sono stati attivati dalle autorità competenti.



L'AUTOATTIVAZIONE

Secondo la normativa vigente...

Il Volontario può partecipare a qualsiasi tipologia di evento di protezione civile ma il suo intervento deve essere **previsto dalla normativa** o **dalla pianificazione** o essere espressamente **richiesto dall'autorità di protezione civile**.

“l'autoattivazione” non è prevista e se il volontario opera comunque, lo fa alla stregua di qualsiasi altro cittadino che si “improvvisi” soccorritore.



L'AUTOATTIVAZIONE

Secondo la normativa vigente...

D.Lgs 1/2018 - Art. 41 Modalita' di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza

Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorita' amministrativa di protezione civile competente.

Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilita' di avvisare le competenti pubbliche autorita', possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorita' di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.



L'AUTOATTIVAZIONE

Secondo la normativa vigente...

Il D.Lgs 1/2018 e i singoli cittadini resilienti ?

Cittadinanza attiva e partecipazione

Partecipazione in modo occasionale di prossimità


I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l'attività delle citate organizzazioni.



Diritti e doveri del volontario di protezione civile

Il volontario ha il **dovere di svolgere i propri compiti con impegno, diligenza e spirito di collaborazione**, nel rispetto delle direttive impartite dalle competenti strutture istituzionali.

Non deve svolgere alcuna attività non prevista fra le competenze dei volontari della protezione civile, nonché attività contrastanti con la finalità del servizio.



Diritti e doveri del volontario di protezione civile



Relativamente ai diritti, invece, la normativa nazionale, ed in particolare il regolamento che disciplina la partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile, **prevede delle garanzie in capo ai volontari stessi**. Tra queste garanzie ci sono, a titolo di esempio, il mantenimento del posto di lavoro e la copertura assicurativa.

Profili di responsabilità giuridica del volontario di protezione civile



Il volontario di protezione civile, come tutte gli altri individui, **è soggetto a responsabilità civile e penale dovute a comportamenti, azioni od omissioni, che hanno conseguenze rilevanti per il nostro ordinamento giuridico.**

Profili di responsabilità giuridica del volontario di protezione civile



Profili di responsabilità in cui possono incorrere i volontari:

Responsabilità civile fenomeno per cui l'autore di un danno in giusto, commesso con dolo o colpa, è obbligato a risarcirlo;

Responsabilità penale fenomeno per cui all'autore di azioni od omissioni configurate nel codice penale come reati, è attribuita una specifica sanzione penale.

Lo spirito che contraddistingue il volontariato esclude, salvo prova contraria, un'eventuale responsabilità dolosa consistente nella volontà di arrecare danno altrui. Tutta via il volontario potrebbe incorrere in una responsabilità colposa imputabile a:

negligenza, quando si agisce in maniera superficiale e senza prestare la necessaria attenzione;

imprudenza, quando viene commessa un'azione senza utilizzare il buon senso comune ed in maniera avventata;

imperizia, quando si agisce con insufficiente attitudine a compiere un'attività che richiede specifiche conoscenze di regole scientifiche e tecniche.

RESPONSABILITA'

Esempi

Qualcosa di previsto e non voluto.

A causa di un improvviso malore, una crisi epilettica, il conducente di un veicolo addetto al soccorso invade la corsia di sinistra e si scontra con una vettura proveniente in senso opposto causando la morte di uno degli occupanti dell'automobile investita.

Qualcosa di previsto e voluto.

Esempio: il volontario di un'associazione ruba dalla cassa della sua organizzazione dei soldi per farne uso proprio.

Oppure:

A seguito della conclusione di un grande evento in emergenza o una esercitazione mentre si caricano i mezzi e le attrezzature, restano "attaccate alle mani" dei volontari di un'associazione, attrezzature di un'altra associazione !!! ...furto??? Doloso...!!!

Ai sensi dell'art. 2043 c.c. «**qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno in giusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno**».

La regola posta a fondamento della responsabilità extracontrattuale è il **principio del *neminem laedere***: tutti sono tenuti al dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica, chiunque violi tale divieto è obbligato al risarcimento del danno.

La norma parla di qualunque fatto doloso o colposo ma nell'attività di volontariato, in realtà, stante la finalità di solidarietà e di collaborazione sociale del singolo volontario, **questa forma di responsabilità si configura generalmente come colposa**, cioè priva della reale volontà del volontario di arrecare un danno altrui, salvo prova contraria.

Nei casi di danni arrecati a terzi durante lo svolgimento della propria attività il volontario di protezione civile deve rispondere della sua azione mediante il **risarcimento del danno subito ingiustamente dal terzo**. Si ricorda che in tema di responsabilità civile può essere chiamato a rispondere anche l'organizzazione per cui opera il volontario, oltre al volontario stesso.

Responsabilità civile extracontrattuale



In tema di **copertura assicurativa** è essenziale precisare che, ai sensi del codice del terzo settore D.lgs 117/2017 e del Codice di Protezione Civile D.lgs 1/2018, le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti per la responsabilità civile verso i terzi, oltre che contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta. Tale assicurazione manleva i volontari dal dovere di risarcire i danni causati a terzi laddove essi abbiano agito nell'ambito dell'espletamento delle mansioni affidategli dall'organizzazioni di appartenenza in attività di protezione civile (addestramento, esercitazione, prevenzione, emergenza...).

Esempi in cui opera questa copertura assicurativa:

Un volontario in addestramento taglio alberi, fa cadere dei rami su di un'auto e ne rovina la carrozzeria;

Un volontario durante un nubifragio, durante la fase di gestione dell'allegamento di una cantina, scivola nel fango e rompe alcune finestre;

un volontario, durante lo svolgimento del progetto scuola, danneggia del materiale scolastico come, ad esempio, una lavagna interattiva multimediale.

Responsabilità civile extracontrattuale



Responsabilità Penale



Durante lo svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività è possibile che il volontario di protezione civile compia azioni qualificate dalla legge come reati.

Per la responsabilità penale che sorge davanti ad un reato risponde sempre e solo la persona fisica che lo ha commesso in quanto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della Costituzione, la **responsabilità penale è personale** e non può essere coperta da alcuna forma di assicurazione.

L'art. 40 del c.p. prevede, infatti, che «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericolo da cui dipende l'esistenza del reato non conseguenza della sua azione od omissione».

RESPONSABILITA' PENALE

LA RESPONSABILITA' PENALE E' PERSONALE

Perché porci il problema?

Perché nessuna assicurazione può “riparare” il volontario dalle conseguenze di azioni illecite, né tantomeno può venire a lui in soccorso una eventuale imputabilità o manleva di responsabilità da parte dell'organizzazione in cui è iscritto.

Responsabilità Penale



**Un volontario in servizio
assume una posizione
qualificata giuridicamente.**

Agli effetti della legge penale, tutte le volte in cui è in servizio, il volontario di protezione civile è qualificato come incaricato di un pubblico servizio

L'art. 358 c.p. prevede che «agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».



INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

I volontari di PC svolgono un servizio di interesse pubblico in via non esclusiva – i volontari non lo fanno di professione! – e sono qualificati come:

INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.

Poiché l'attività che si svolge è inerente ad una **pubblica utilità**, la normativa prevede per gli incaricati di pubblico servizio una serie di obblighi, di doveri e di diritti che rende il volontario di PC, incaricato di pubblico servizio, diverso davanti alla legge da un privato cittadino.

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

- ❖ Questa definizione è stata ripresa e confermata da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale (Sez. VI, sentenza 754 del 28/5/1997) in cui un autista di ambulanza si era rifiutato di trasportare un tossicodipendente nonostante lo avesse richiesto un agente della polizia stradale: il reato commesso era stato quello previsto e punito per i soli soggetti che incarnano la qualifica di “incaricati di pubblico servizio” ossia aveva violato l’art. 328 Codice Penale (rifiuto d’atti di ufficio) oggi punito con una pena compresa tra 6 mesi e due anni di reclusione (quindi un DELITTO!!).
- ❖ Se il rifiuto fosse stato commesso da un cittadino qualsiasi a bordo della propria auto non si sarebbe configurato questo reato perché il “privato cittadino” non riveste la qualifica di “incaricato di pubblico servizio” (vedi art. 358 CP) né di “pubblico ufficiale” (vedi art. 357 CP) né di “persona esercente un servizio di pubblica utilità” (vedi art. 359 CP).

QUALIFICA DEI VIGILI DEL FUOCO

- ❖ I vigili del fuoco sono **PUBBLICI UFFICIALI**, (anche i volontari).
- ❖ I VVFF infatti hanno poteri certificativi, si pensi, ad es. alle dichiarazioni di agibilità degli edifici a seguito di un incendio, alle prescrizioni in merito alle idoneità delle misure di prevenzione incendi.
- ❖ Da ciò discendono per loro maggiori tutele legislative ma anche maggiori responsabilità.

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Essere un **INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO** comporta **maggiori diritti e maggiori obblighi o doveri**; le proprie azioni o omissioni vengono valutate dalla legge in modo più severo in quanto svolte da un soggetto chiamato per sua funzione a ricoprire un ruolo per il quale e' formato e per il quale gli vengono fornite attrezzature, sistemi e dispositivi tecnici idonei.

Il volontario svolge i propri compiti ben sapendo quali sono i propri limiti e le proprie competenze: **a differenza di un privato cittadino ci si aspetta che il volontario sappia cosa sta facendo!**

Responsabilità Penale



Essere un incaricato di pubblico servizio comporta maggiori diritti e maggiori obblighi rispetto ad un privato cittadino in quanto colui che è chiamato a ricoprire tale ruolo, e nello specifico il ruolo di volontario di protezione civile, è formato al fine di svolgere nel migliore dei modi l'attività affidatagli. A differenza del privato cittadino, quindi, il volontario deve svolgere i propri compiti ben sapendo quali sono i propri limiti e le proprie competenze.

Tra i diritti, ad esempio, c'è quello dell'aumento di pena per chi commette un reato a danno di un soggetto che riveste tale qualifica (minaccia al volontario che sta svolgendo regolarmente la sua attività);

Tra i doveri, invece, c'è quello di denuncia, l'incaricato è obbligato a riferire i reati dei quali è venuto a conoscenza nel corso o a seguito del suo servizio (reato di sciacallaggio a seguito di un terremoto), nonché quello di segretezza, l'incaricato ha l'obbligo di segretezza in merito alle notizie di cui è venuto a conoscenza durante l'esercizio della propria attività.

NON E' UN PUBBLICO UFFICIALE

Il volontario di PC non è **PUBBLICO UFFICIALE**.

Collabora con le proprie competenze con i VVF e le forze dell'ordine. Non può agire da pubblico ufficiale e un cittadino, seppur in difficoltà o in emergenza, non può pretendere che egli lo faccia.

Il volontario di PC non deve perché non può, non è abilitato a :

- ❖ chiedere i documenti
- ❖ effettuare perquisizioni
- ❖ elevare contravvenzioni

MAI !!!!



NON E' UN PUBBLICO UFFICIALE

Il volontario di PC non è PUBBLICO UFFICIALE.

Il volontario di PC non deve
perché non può, non è abilitato a :

procedere all'arresto di una persona se non nei
casi in cui può farlo non perché volontario di
PC ma in quanto privato cittadino.



NON E' UN PUBBLICO UFFICIALE

Il volontario di PC non è PUBBLICO UFFICIALE.
Il volontario di PC non deve
perché non può, non è abilitato a :

Intervenire in ambito di ordine pubblico

Esempio: Durante una emergenza i volontari vengono impegnati nei c.d. “cancelli”, blocchi alla circolazione di persone e mezzi in una determinata area colpita da un evento. Tale attività del volontario deve essere richiesta/coordinata da un pubblico ufficiale (si mette in atto il piano di emergenza locale nel quale il sindaco o suo delegato, di norma la POLIZIA LOCALE impartisce le indicazioni tramite le figure preposte) e si deve limitare a impedire il passaggio verbalmente e/o interponendo transenne o nastri di delimitazione del passaggio.

INFORMAZIONI

- ❖ Quale persona che indossa una divisa (accreditamento) e che ha operato all'interno di un'area riservata, voi detenete tutta una serie rilevante di informazioni che altri potrebbero volere o necessitare. Siate educati e professionali, ma rimanete in silenzio!
- ❖ Resistete alla tentazione di rilasciare interviste in TV o di essere citati sui giornali. Riferite invece tutte le vostre osservazioni o deduzioni al personale di POLIZIA, che saprà cosa fare. Ricordate che rilasciare prematuramente delle informazioni può intralciare o danneggiare l'indagine penale.
- ❖ I volontari hanno l'obbligo giuridico di non compiere atti contrari ai propri doveri e l'obbligo morale di aver cura della "credibilità" della divisa che portano, nel rispetto della divisa, di sé stessi e di tutti coloro che portano la medesima divisa !!!



COLLABORAZIONE

Il volontario DEVE operare comportandosi in modo collaborativo.

Esistono anche alcune regole di buona condotta e di “sopravvivenza” che possono sempre aiutare.

Nel momento in cui si viene chiamati ad impedire ad un soggetto di entrare in un'area delimitata, se come si dice “volano parole”, prima di arrivare a denunce è meglio chiedere scusa, limitare i toni, chiedere l'intervento di un superiore che possa confermare la necessità della limitazione delle libertà per la sicurezza stessa della persona alla quale si chiede di fermarsi.

Ricordarsi che se la persona non si ferma non si potrà essere imputabili per non averla fermata con la forza! Ma se la si ferma con la forza si potrà essere imputabili proprio per questo!

ASSUMERE RUOLI CHE NON COMPETONO

Il volontario di PC non può:

assumere in emergenza ruoli operativi di altre componenti del sistema di PC che non gli competono:

gestire l'intervento tecnico urgente di contenimento e spegnimento di un incendio, l'apertura forzata di una porta o finestra - è compito dei VVF o delle forze di polizia. Ricordarsi che esistono i reati di danneggiamento, violazione di domicilio e di proprietà privata; se esiste un pericolo imminente si potrebbe integrare lo stato di necessità ed il reato si esclude ma se il pericolo non è tale e l'irruzione poteva essere evitata magari chiamando le autorità competenti anche solo per farsi dare il consenso, si ha di certo un eccesso nell'agire e si avrà imputabilità per delitto colposo perché il volontario non come volontario ma come semplice cittadino non ha adottato le norme di diligenza ordinaria.

dare prestazioni tecnico-sanitarie - è compito del soccorso sanitario.

Ricordarsi che esiste il reato di esercizio abusivo della professione medico-infermieristica. Si rimanda a quanto già detto per il reato proprio e per l'omissione di soccorso.



ORDINE PUBBLICO

Il volontario di PC **NON può:**
intervenire in ambito di ordine pubblico partecipando
alle “ronde” di pubblica sicurezza

L'ordine pubblico non è “protezione civile”.

L'ordine pubblico è di competenza di altre componenti del sistema di protezione civile che istituzionalmente svolgono compiti di ordine pubblico: sono nate per questo!

Domanda: i volontari di protezione civile possono essere impiegati per attività di controllo del territorio in supporto alle forze dell'ordine?

Già nel 2007 la Prefettura di Forlì e Cesena affrontava tale questione argomentando che l'attività di sorveglianza e monitoraggio del territorio, anche ai fini dell'eventuale segnalazione alle forze dell'ordine di problemi di loro competenza, è attività estranea al ruolo istituzionale della P.C. - così come non è opportuno presenziare a manifestazioni di carattere politico con i mezzi e colori della P.C.. La Prefettura si spinge ad affermare che ai volontari di P.C. che partecipassero ad attività non istituzionali proprie, come sopra descritto, sarà possibile ipotizzare anche la commissione di reati quali l'art. 316/bis CP (usurpazione e danno erariale) e art. 498 CP (usurpazione di titoli e di onori).

VIABILITA'

In materia di codice della strada il volontario di PC non può:

- ❖ gestire la viabilità stradale, se non in certe condizioni
- ❖ utilizzare se non in casi previsti i dispositivi luminosi e acustici dei mezzi (sirena e lampeggianti blu)
- ❖ decidere autonomamente di violare i limiti di velocità del codice della strada, se non in certe condizioni

Responsabilità Morale



Quale responsabilità in classe o nei confronti dei minori?

Insegnante presente o assente ?



- ❖ Gli insegnanti rispondono in base alla c.d. **culpa in vigilando** ex art. 2048, secondo comma, c.c..
- ❖ Gli insegnanti o educatori rispondono per aver violato il loro dovere di vigilanza (c.d. responsabilità indiretta per colpa propria) per non avere messo in atto tutte le misure organizzative e disciplinari che, considerata, la disciplina impartita, sarebbero sufficienti a evitare il danno.

- ❖ Non rispondono solo gli insegnanti ma anche l'istituto a titolo di responsabilità extracontrattuale (responsabilità solidale) dei danni per fatto illecito dell'insegnante posto in essere nell'esercizio delle incombenze a cui è adibito (...il preposto!) a meno che il danno si dimostra che si sia verificato fuori dall'espletamento delle funzioni stesse oppure che lo stesso si riferisce esclusivamente ad attività privata dell'insegnante (va tutto dimostrato !).
- ❖ Si parla sia di danno che un allievo procura a terzi ma anche a se stesso: obbligo di vigilanza su terzi e sui minori affidati !

- ❖ La Cassazione (sent. 24456/05) ha sottolineato come sussista un vincolo negoziale tra scuola e allievo tale per cui il docente non deve solo istruire ed educare il giovane, ma deve anche proteggerlo e sorvegliarlo, al fine di evitare che procuri danni a se stesso o ad altri.

Quale responsabilità in classe o nei confronti dei minori?

LA RESPONSABILITA' VALE ANCHE PER NOI E PER LE NOSTRE OOVV !!!!

ASSICURAZIONE



Quale responsabilità in classe o nei confronti dei minori?

Fotografie?



Quale responsabilità in classe o nei confronti dei minori?

Strumento fondamentale: le liberatorie.

N.B. Non solo per i minori !!

All'atto dell'iscrizione le scuole ormai spesso le fanno firmare.

Liberatoria per foto/immagini/video e loro riproduzione.



Quale responsabilità in classe o nei confronti dei minori?

.... FACCIAMO MERENDA E IL RINFRESCO?
..... PORTO UNA TORTA?

N.B. HACCP / ALLERGIE





**Buon lavoro...
... cum grano salis!**